



Tribunale di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. 4374/2016
R.G.L. 6323/2016
CRON. 21976/2016

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E

nella causa discussa all'udienza del 23.11.2016, promossa da:

Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso dall'avv.S.Stefanelli

Ricorrente

C O N T R O

Canepa Monica e Guarino Emanuela, entrambe rappresentate e difese con memoria a margine della memoria di costituzione, dall'avv. G.M.Ciullo

Resistenti

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 10.9.2014, il comune di Brindisi proponeva opposizione avverso il D.I. n°766/14 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di Canepa Monica e Guarino Emanuela della somma di €5.382,30 in favore di ciascuna di esse, oltre agli interessi legali, a titolo di pagamento delle competenze professionali spettanti agli avvocati del Comune per le controversie concluse in modo favorevole all'amministrazione.

L'amministrazione sosteneva che l'importo richiesto doveva essere ripartito anche con l'avvocato dirigente legato da contratto fiduciario e che non fosse di spettanza esclusiva degli avvocati capo sezione assunti a tempo indeterminato. Chiedeva quindi l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto.

Si costituivano le opposte sostenendo che nessuna norma legittimasse l'avvocato F.Trane, dirigente incaricato del settore legale, a percepire i compensi professionali per gli avvocati degli enti pubblici previsti dall'art.37 ccnl area dirigenti locali. Sostenevano, inoltre, la mancanza della copertura finanziaria e di un impegno di spesa relativa alla liquidazione dei compensi previsti dal citato art. 37 in favore dell'avv.Trane. Concludevano per il rigetto della opposizione

Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.

Deve evidenziarsi che punto dirimente, prima ancora di verificare l'effettiva copertura contabile delle somme destinate all'avv.Trane, è stabilire cosa preveda il contratto che lega costui all'amministrazione e se vi sia una norma che legittimi in astratto il dirigente a partecipare alla suddivisione dei compensi professionali.

E' infatti pacifico che l'avv. Trane è legato all'amministrazione comunale in forza di numerosi contratti a tempo determinato che si sono succeduti sin dal 1999; in particolare dopo la stipula di un contratto a tempo determinato della durata di tre anni, sono seguiti una serie di contratti fiduciari su incarico dei sindaci e/o dei commissari straordinari che si sono succeduti nel tempo alla guida dell'amministrazione comunale.

Ciò posto ritiene lo scrivente che dalla lettura sistematica delle norme contrattuali non emerga il diritto dell'avv.Trane a percepire i compensi professionali per le controversie che hanno vista vittoriosa l'amministrazione. E difatti per quanto attiene all'aspetto retributivo tutti i contratti prevedono all'art. 10 un trattamento equivalente a quello del contratto collettivo di lavoro della dirigenza e un'indennità ad personam, ma nulla dicono in relazione ai compensi professionali (cfr. contratti di lavoro dell'avv.Trane nei fascicoli delle parti).

Sostiene l'amministrazione che il diritto a percepire tali ultimi emolumenti si ricava dal rinvio che i contratti individuali fanno alla contrattazione collettiva della dirigenza come fonte regolativa del rapporto per *quanto non contemplato nel presente disciplinare* (cfr. art.12 dei contratti).

Secondo la tesi dell'opponente, difatti, tale rinvio renderebbe possibile l'applicazione dell'art. 37 ccnl della dirigenza che prevede la corresponsione in favore degli avvocati dei proventi professionali per le controversie vinte dagli enti in cui prestano servizio i legali.

Le opposte, di contro, sostengono che il rinvio alla contrattazione collettiva non possa operare in quanto l'art.1 del ccnl della dirigenza prevede che il contratto collettivo si applichi a tutto il personale con qualifica dirigenziale...con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, elemento quest'ultimo che difetta nel caso dell'avv.Trane.

Ritiene, tuttavia, lo scrivente che, nel caso di assenza di un'espressa previsione di legge, la regola sopra enunciata potrebbe cedere il passo alla corretta applicazione del principio di non discriminazione sancito dal diritto comunitario in relazione ai lavoratori a tempo determinato e indeterminato.

Tale principio è espresso nella clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella Direttiva n. 1999/70 del consiglio dell'unione Europea e della successiva interpretazione che ne ha fatto la Corte di Giustizia della Comunità Europea in numerose sentenze.

E', peraltro, evidente che la discriminazione non opera automaticamente e dalla stessa non consegue direttamente la parità di trattamento. E difatti differenze in materia relative all'assunzione di dipendenti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato potrebbero, in astratto, essere giustificate da ragioni oggettive relative allo specifico rapporto di lavoro e indipendenti rispetto alla durata a tempo determinato del contratto. Deve, pertanto, verificarsi se vi sono condizioni di lavoro simili tra i lavoratori legati da contratti di tipo diverso per potere stabilire se le differenze relative alla diversa disciplina possano considerarsi discriminanti, salvo poi accertare la sussistenza di altre ragioni oggettive che giustificano la differenza di trattamento.

Tanto premesso, ritiene lo scrivente che il rinvio operato dalle parti al ccnl può operare, pena la lesione del principio di parità di trattamento, solo in relazione agli aspetti non espressamente pattuiti dalle parti nel contratto individuale.

Come detto, infatti, nei vari contratti fiduciari che si sono succeduti tra l'amministrazione e il Trane, l'aspetto retributivo è stato espressamente regolamentato con la previsione di una retribuzione comprensiva della voce equivalente a quella della posizione dirigenziale e di un'indennità *ad personam* (cfr. art.10 contratti individuali).

Ne deriva che il rinvio alla contrattazione collettiva, e in particolare all'art. 37 sulla assegnazione dei compensi professionali, non può operare in quanto gli aspetti retributivi sono stati oggetto di apposita pattuizione tra le parti. Solo per gli aspetti non regolamentati espressamente può operare il rinvio alla contrattazione collettiva prevista dall'art.12 del contratto individuale.

Tale interpretazione, a parere di chi scrive, è rispettosa del principio di non discriminazione atteso che prevede una disciplina diversa (e non deteriore) per l'aspetto della retribuzione tra dirigenti assunti a tempo e quelli assunti a tempo indeterminato, mentre per gli altri aspetti non regolamentati opera, in forza del principio di non discriminazione, il rinvio alla

contrattazione collettiva, sebbene questa dovrebbe applicarsi solo ai dirigenti assunti a tempo indeterminato.

E' proprio per evitare una lesione del principio di non discriminazione che vengono espressamente regolamentati nel contratto individuale aspetti del rapporto di lavoro, come ad esempio la retribuzione o la risoluzione del contratto. Tali aspetti, difatti, trovano la giustificazione di una diversa disciplina nella caratteristica insita nel rapporto contrattuale: si tratta di un incarico fiduciario a tempo che deve prevedere una durata legata a quella di chi conferisce l'incarico, con la possibilità pertanto di una risoluzione anticipata nel caso muti il soggetto che ha conferito l'incarico, e che per quanto attiene all'aspetto retributivo, prevede una base uguale a quella dei dirigenti a tempo indeterminato, con un'aggiunta di un'indennità *ad personam* che serve a compensare le eventuali altre voci della retribuzione non ricomprese nell'accordo e che sono di pertinenza dei dirigenti incardinati nell'amministrazione.

Deve quindi evidenziarsi che se le parti avessero voluto intendere che oltre a tali voci la retribuzione ricompredesse anche altre voci, quali quelle per cui è ricorso, avrebbero dovuto fare un espresso rinvio alla norma del ccnl che le prevede; mentre non può ritenersi che tale diritto sorga sulla base del rinvio generico e residuale inserito nei vari contratti individuali che si sono succeduti nel tempo.

Del resto i compensi per gli avvocati rientrano nella retribuzione per l'attività professionale espletata in favore dell'ente pubblico e non fanno parte del salario accessorio (cfr. Sez. riunite Corte dei Conti n.33/10; n.86/13 Corte dei Conti Liguria sez. controllo) in quanto retribuiscano l'attività professionale svolta e non costituiscono, a differenza dei compensi incentivanti, un trattamento remunerativo collegato ad attività ulteriori rispetto a quella ordinariamente svolta dal dipendente.

Deve, pertanto, ribadirsi che i compensi professionali, in quanto voci della retribuzione, sono stati ricompresi nel compenso pattuito all'art. 10 dei contratti individuali e la mancata percezione degli stessi da parte del dirigente incaricato non lede il principio di parità di trattamento con gli altri dirigenti. Ciò in quanto la diversa disciplina è giustificata dalla peculiarità della funzione e viene compensata attraverso il riconoscimento di un'indennità *ad personam* ricompresa nella retribuzione e quindi del tutto sganciata dal raggiungimento di obiettivi, dallo svolgimento di attività ulteriori ecc.

Non può dunque trovare applicazione in relazione alla retribuzione il rinvio alla contrattazione dei dirigenti in relazione all'art.37.

Ne deriva che difetta una previsione contrattuale che giustifichi l'attribuzione di parte dei compensi professionali anche al dirigente avv. Trane e tale circostanza rende superflua la

M

verifica dell'eventuale previsione contabile e di un impegno di spesa per le somme attribuite all'avv. Trane.

Con riferimento alle spese, devono confermarsi quelle del decreto ingiuntivo, che risultano compatibili anche rispetto all'importo riconosciuto. Vanno invece integralmente compensate le spese della fase di opposizione attesa la novità della questione.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI BRINDISI

In composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro,

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 10.9.2014 dal Comune di Brindisi, nei confronti di Canepa Monica e Guarino Emanuela, così provvede:

1. Rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo opposto n.766/14 del 16.7.2014, confermando la condanna alle spese ivi liquidate.
2. Compensa le spese della opposizione.

Brindisi, 23.11.2016

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Teodoro MINIATI)

IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Francesco De Giorgi)